

Prot. n. 457/C/2013

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 05 dicembre 2013

Oggetto: Cancellato l'obbligo di subappalto delle opere specialistiche in assenza di certificazione SOA – DPR 30 ottobre 2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre [Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013](#) che rende operativo il parere del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013. Si tratta del provvedimento, pubblicato a luglio, con cui Palazzo Spada ha accolto il ricorso al presidente della Repubblica presentato dall'associazione delle grandi imprese (Agi) per la cancellazione di alcune norme del regolamento appalti (il Dpr 207/2010).

La novità più dirompente deriva dalla cancellazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A al regolamento) e 107 comma 2, con cui si vieta alle imprese generali di eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria se sprovviste della relativa certificazione Soa. In questo caso il regolamento prevedeva l'obbligo di subappaltare l'esecuzione dei lavori o dare vita a un Ati verticale con un'impresa specializzata. Tutto questo non accadrà più. L'accoglimento del ricorso presentato dall'Agi apre la strada alle imprese generali che potranno realizzare queste opere anche se prive di qualificazione. D'ora in poi, insomma, l'aggiudicatario di un appalto pubblico qualificato nella categoria prevalente – cioè quella di importo più elevato fra le categorie di lavori che caratterizzano l'intervento – potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'appalto e non solo quelle per cui non era necessario dimostrare la qualificazione.

Su ricorso dell'Agi i giudici hanno poi annullato anche le norme che regolano la possibilità di sfruttare i lavori affidati in subappalto ai fini della qualificazione (articolo 85, comma 1, lettera b, nn.1 e 2). Sotto esame il meccanismo che prevede un cervellotico doppio binario a seconda che l'impresa generale affidi in subappalto una percentuale inferiore al 30% dell'importo scorporabile (40% se a qualificazione obbligatoria) o superiore a questo limite. Una norma male congegnata che per il Consiglio di Stato ha annullato perché «affetta da irragionevolezza» in quanto non consente «utilizzare ai fini della qualificazione l'importo dei lavori subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40%».

Ora le norme contestate dal Consiglio di Stato vengono cancellate dal DPR. Con tutto quello che ne consegue. Anche per le stazioni appaltanti che dovranno fare attenzione ai bandi in via di pubblicazione, consentendo che alle gare partecipino imprese qualificate nella sola categoria prevalente anche laddove vi siano opere scorporabili

riconducibili a categorie definite «a qualificazione obbligatoria» o a categorie super specialistiche.

In questi mesi il ministero delle Infrastrutture si è impegnato a rimettere mano al regolamento ridisegnando l'assetto delle categorie per trovare una nuova soluzione di equilibrio tra categorie generali e specialistiche.

Cordiali saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

